

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 454

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BRAMBILLA**

Divieto dell'utilizzazione di animali in circhi,
spettacoli e mostre viaggianti

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione dell'uso degli animali negli spettacoli circensi è stata da sempre oggetto di attenzione. Negli ultimi anni si è registrato un aumento dell'interesse dell'intera collettività rispetto al benessere degli animali in quanto esseri dotati di un elevato livello di consapevolezza, coscienza, sensibilità, nonché, in taluni casi, di capacità di sviluppare sentimenti. Come diretta conseguenza di tale evoluzione culturale, l'infliggere loro sofferenze per crudeltà o, ancor peggio, per divertimento, viene dai più reputato come un atto di violenza e un segno di arretratezza morale. La crescente disaffezione del pubblico nei confronti degli spettacoli che coinvolgono animali, come cani, gatti, mucche, oche, ma anche animali esotici considerati pericolosi, quali, a titolo meramente esemplificativo, leoni, tigri, elefanti, si può

collegare alla più profonda sensibilità animalista che riconosce tutti gli animali come portatori di diritti e dunque meritevoli di tutela. Viene invece apprezzato, da adulti e bambini, lo spettacolo circense, per i suoi contenuti artistici rappresentati da *clown*, giocolieri, acrobati, trapezisti, illusionisti, che mettono a dura prova le loro abilità e le loro capacità personali. Al contrario, lo spettacolo di tipo tradizionale può essere considerato una manifestazione di violenza, oltretutto pedagogicamente dannosa, proprio per la presenza di animali sfruttati in modo contrario alle loro caratteristiche etologiche, in più costretti per l'intera esistenza in anguste gabbie da cui possono uscire solamente per compiere esercizi contrari alla loro natura.

La necessità impellente è, dunque, quella di promuovere, anche a livello nor-

mativo, un modello positivo di spettacolo circense, sull'esempio del Cirque du Soleil canadese, di cui lo Stato riconosce la funzione sociale, ricreativa, culturale e pedagogica.

Presupposto degli interventi a sostegno di tale arte circense è il divieto dell'impiego degli animali nei circhi e in altri spettacoli, per porre fine all'inutile, superfluo e anacronistico sfruttamento degli animali, costretti alla prigionia in gabbie itineranti e sottoposti a trattamenti coercitivi, a torture fisiche e psicologiche. La presente proposta di legge, dunque, vieta a tutte le imprese circensi e dello spettacolo,

includere le esposizioni itineranti di animali, nonché alle imprese straniere transittanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, anche ai soli fini espositivi, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro e per l'esposizione o lo svolgimento di attività di intrattenimento.

Contestualmente alla graduale e regolamentata dismissione degli animali detenuti dai circhi, l'iniziativa legislativa in oggetto mira alla promozione del settore circense, al fine di creare le condizioni per una maggiore presenza e valorizzazione degli artisti negli spettacoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Valorizzazione dell'attività circense).

1. Lo Stato riconosce la funzione sociale, ricreativa, culturale e pedagogica dello spettacolo circense e ne sostiene finanziariamente l'attività quando questa si basa unicamente sul contributo e la valorizzazione artistica dell'uomo.

ART. 2.

(Divieto di utilizzazione di animali in circhi e spettacoli).

1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le esposizioni itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, anche ai soli fini espositivi, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro e per l'esposizione o lo svolgimento di attività di intrattenimento che comportino condizioni di stress per gli animali.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i seguenti dati: numero, sesso, età e possibilità di nuova collocazione sul territorio nazionale degli animali posseduti.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, ivi compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli

affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività appartenenti alla stessa impresa.

4. Il divieto di cui al comma 1 si applica entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per sei mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione degli animali posseduti si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro.

6. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

ART. 3.

(Nomina del commissario straordinario per la collocazione degli animali dismessi dai circhi).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario con il compito di coadiuvare e fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture zoologiche fisse, espresamente individuate e presso le quali non sono presentati spettacoli che utilizzano animali.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le attività del commissario straordinario il quale si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di due

rappresentanti della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente.

3. Il commissario straordinario resta in carica per un periodo di due anni.

4. Per il biennio di attività del commissario straordinario è autorizzata la spesa, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di euro 1.000.000.

ART. 4.

(Ulteriori divieti).

1. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti che fanno uso di animali.

ART. 5.

(Definizione di circo).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espressione « circo equestre » utilizzata in ogni norma di legge o di regolamento vigente deve intendersi sostituita dalla seguente: « circo ».

ART. 6.

(Criteri e modalità di erogazione dei contributi a sostegno dei circhi).

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, prevedendo, quale criterio di valutazione preferenziale

per la ripartizione delle risorse, l'esercizio di attività circensi realizzate senza l'impiego di animali e la riconversione di quelle che li impiegano. Il decreto individua, altresì, forme di credito agevolato per l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, contributi finalizzati alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non impiego di animali o un comprovato impegno in tale direzione.

3. È abolita l'erogazione di contributi in favore di attività circensi italiane che utilizzano animali e che operano all'estero.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per gli anni 2014 e 2015, la spesa complessiva di 5.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0006230